

STUDIO ROMANELLI

Avv. Guido Francesco Romanelli

Avv. Ludovica Franzin

Avv. Giampaolo Torselli

Avv. Stefania Ionata

Avv. Paolo Migliaccio



00192 Roma - Via Cosseria, 5

Tel. 06.321.17.46 (5 linee r.a.)

Fax 06.322.17.88 - 06.322.47.05

studioromanelli@iol.it

guidoromanelli@pec.it

Roma, 24 ottobre 2012

fax 06 36721385

Spett.le
ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI DI ROMA
Via Flaminia, 141
00196 ROMA

Oggetto: Parere relativo al possesso dei requisiti di elettorato passivo di un candidato e conseguenze giuridiche.

Abbiamo già segnalato al riguardo che l'art. 9, comma 3, del Regolamento Elettorale dispone che <<La violazione delle formalità previste per la presentazione delle liste ne comporta l'esclusione dalla procedura elettorale, con provvedimento deliberativo del Consiglio dell'Ordine>>.

Si è ritenuto di dover distinguere, sulla base di alcuni precedenti giurisprudenziali, tra la violazione di formalità strumentali allo svolgimento delle elezioni, e quelle che sono in grado di determinare invalidità sostanziali.

Il possesso dei requisiti relativi al diritto all'elettorato passivo appartiene alla categoria dei vizi sostanziali.

Il caso specifico si pone per un candidato che ha maturato il requisito dell'anzianità di iscrizione all'Albo pari a cinque anni, dopo l'avviso di convocazione dell'Assemblea Elettorale.

L'art. 9, comma 5, del dell'Ordinamento Professionale dispone che:
<<5. L'elettorato passivo spetta a tutti gli iscritti che, alla data di convocazione dell'Assemblea elettorale, abbiano maturato cinque anni di anzianità di iscrizione nella rispettiva sezione dell'Albo>>. Disposizione confermata dal Regolamento Elettorale all'art. 5.

Ai fine dell'interpretazione della predetta disposizione, si può fare riferimento ai primi commi della medesima disposizione, riferiti alla individuazione del numero dei componenti dei Consigli degli Ordini che pure si riferiscono "alla data di convocazione dell'Assemblea elettorale", che coincide inequivocabilmente con l'avviso di convocazione dell'Assemblea elettorale.

Infatti, è in tale avviso che vengono definiti il numero dei componenti da eleggere.

Coerentemente con tale interpretazione letterale, l'avviso di convocazione conferma che *"l'elettorato passivo per l'elezione del Consiglio dell'Ordine spetta a coloro che sono Iscritti all'Albo, Sez. A, che godono dei diritti di elettorato attivo e che, alla data della presente convocazione, abbiano maturato cinque anni di anzianità di iscrizione all'Albo"*.

A fronte del medesimo tenore letterale della disciplina in esame, peraltro contenuta nel medesimo articolo di legge, non appare coerente offrire interpretazioni asimmetriche, che potrebbero introdurre elementi di arbitrarietà.

Peraltro, tutti i partecipanti all'Assemblea elettorale sono stati edotti della coerente applicazioni di quel principio e la presentazione delle liste doveva, pertanto, avvenire nel rispetto di quelle formalità e, conseguentemente, con il rispetto di tutti i requisiti previsti per le candidature.

A questo punto, la candidatura di colui che non aveva i requisiti di elettorato passivo al momento dell'avviso di convocazione dell'Assemblea elettorale deve essere esclusa.

Circa le conseguenze, abbiamo già rilevato che l'art. 9, comma 3, del Regolamento Elettorale dispone che *<<La violazione delle formalità previste per la presentazione delle liste ne comporta l'esclusione dalla procedura elettorale, con provvedimento deliberativo del Consiglio dell'Ordine>>*.

L'esclusione di una candidatura comporta il venir meno del numero di candidature che è predeterminato nel numero ed incide direttamente sul documento rappresentativo della lista elettorale ammessa.

Lo stesso parere del Consiglio Nazionale del 18 ottobre 2012, citando le norme dell'Ordinamento Professionale che fissano il numero dei candidati che le liste devono presentare, ne deduce che il venir meno del numero dei candidati comporta l'esclusione della lista stessa.

Il panorama giurisprudenziale, invero per lo più riferito alle elezioni politiche, è piuttosto variegato, presentando ipotesi in cui si esclude il candidato ma non la lista, con altre dove invece viene ritenuta legittima l'esclusione della lista stessa.

Tuttavia, nel caso specie, la disciplina non può che essere quella Regolamentare di cui al su menzionato art. 9 del Regolamento Elettorale approvato dal Ministero della Giustizia, per la quale abbiamo comunque ritenuto di distinguere tra vizi meramente formali e vizi che determinassero oggettiva invalidità.

Ogni diversa considerazioni giuridica sarebbe meramente speculativa e dovrebbe presupporre una ipotetica illegittimità di quella stessa norma regolamentare che esula dalle presenti considerazioni.

Pertanto, il provvedimento di esclusione della lista appare coerente con la disciplina Regolamentare.

Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti, si inviano i più cordiali saluti.

Avv. Guido Francesco Romanelli

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'G' followed by a horizontal line.